IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

**Vista** la Legge n. 508 del 21.12.1999 di Riforma delle Accademie di belle arti, dell’Accademia nazionale di danza, dell’Accademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti superiori per le industrie artistiche, dei Conservatori di musica e degli Istituti musicali pareggiati;

**Visto** il D.P.R. n.132 del 28/2/2003, concernente il Regolamento recante criteri per l’autonomia statutaria, regolamentare e organizzativa delle Istituzioni artistiche e musicali, a norma della legge 21.12.1999 n. 508;

**Visto** lo Statuto del Conservatorio “Santa Cecilia” approvato dal Ministero dell’Istruzione Università e Ricerca con Decreto Dirigenziale n. 662 del 31.10 2003;

**Sentito** il Consiglio Accademico;

EMANA  
il seguente

REGOLAMENTO

DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

**Art. 1**

**Composizione e competenze**

1. La composizione e le competenze del Consiglio di Amministrazione (d’ora in poi CdA) sono disciplinate dall’art. 7 del D.P.R. 132 del 28.02.2003 e dall’art. 8 c. 1-3 dello *Statuto* del Conservatorio.

**Art. 2  
Convocazione**

1. Il CdA è convocato a mezzo pec dal Presidente in via ordinaria (secondo un calendario annuale e comunque un minimo di sei volte l’anno), almeno 5 (cinque) giorni prima della riunione, con l’indicazione del giorno, del luogo, dell’orario e dell’ordine del giorno.
2. Il Presidente, con la stessa modalità procedurale del c. 1, può convocare il CdA quando almeno 3 (tre) consiglieri ne facciano richiesta scritta e motivata.
3. Il CdA può svolgersi anche, qualora indicato nella convocazione, a distanza a mezzo piattaforma informatica, oppure in modalità telematica.
4. Per motivi di urgenza il Presidente può convocare il CdA, al di fuori del calendario prefissato, tutte le volte che lo ritiene necessario, dandone comunicazione ai Consiglieri - anche per le vie brevi - con almeno ventiquattro oredi anticipo, sempre facendo seguire la convocazione via pec.
5. L’ordine del giorno è stabilito dal Presidente, e può essere integrato con le proposte formulate dal Direttore, ai sensi dell’art. 8 c. 4 dello *Statuto*.
6. L’ordine del giorno, per urgenti motivi, può essere integrato all'inizio della seduta, sempre che siano presenti tutti i membri del CdA e vi sia unanimità.

**Art. 3**

**Validità delle riunioni e delibere**

1. Le riunioni del CdA sono valide quando è presente la maggioranza dei Consiglieri in carica.
2. Le delibere sono validamente adottate, ai sensi dell’art. 8 c. 5 dello Statuto, quanto ricevono il voto favorevole della maggioranza dei presenti, salvo che la legge non preveda un diverso *quorum*; le eventuali astensioni, pur conservando una loro specifica espressione di volontà, non vengono computate ai fini del *quorum*; in caso di parità il voto del Presidente vale doppio.
3. Funge da segretario verbalizzante il Direttore amministrativo, che partecipa con parere consultivo e senza diritto di voto, ai sensi dell’art. 7 c. 5 del D.P.R. n. 132 del 28.02. 2003 e dell’art. 8 c. 6 dello *Statuto*; in sua assenza, verbalizza il Direttore, o altro membro deciso a maggioranza.
4. Possono partecipare al CdA i Revisori dei conti, senza diritto di voto, ai sensi dell’art. 8 c. 6 dello *Statuto*.

**Art. 4**

**Funzionamento e procedure**

1. Gli interventi sono volti a chiarire i termini problematici delle varie questioni in discussione, al fine di poter giungere alle deliberazioni con le dovute informazioni e la necessaria consapevolezza.
2. La mozione d’ordine ha diritto di precedenza qualora introduca sostanziali modifiche rispetto all’organizzazione dei lavori.
3. Il Presidente assicura il funzionale impiego del tempo, garantendo a tutti i Consiglieri uguale diritto e durata di intervento; al riguardo può anche fissare dei tempi di intervento in rapporto al numero degli iscritti a parlare.

**Art. 5**

**Verbali, documentazione, istruttoria ed esecuzione delle deliberazioni**

1. Al fine di facilitare la verifica e l’approvazione del verbale, la prima bozza dello stesso viene preventivamente inviata ai Consiglieri, ai fini della successiva approvazione e seguente protocollazione informatica.
2. La documentazione relativa ai punti all’ordine del giorno è a disposizione dei Consiglieri presso i relativi Uffici amministrativi.
3. Le delibere del Consiglio di Amministrazione vengono pubblicate sul sito internet del Conservatorio, nella sezione *Amministrazione trasparente*, e vengonoportate a conoscenza degli Uffici di competenza, a cura del Direttore amministrativo.

**Art. 6  
Commissioni**

1. Il Consiglio di Amministrazione può avvalersi, per l’istruttoria relativa a temi specifici, del lavoro di apposite Commissioni, che possono essere permanenti o *ad hoc.*
2. Le commissioni sono composte, di norma, da 3/5 membri e sono nominate dal CdA; il loro Coordinatore è nominato dal Presidente del CdA tra i componenti; di ogni Commissione fa parte anche il Direttore amministrativo, o un suo delegato.
3. Le Commissioni svolgono il lavoro istruttorio in stretta interazione con il CdA, possono avanzare autonome proposte al CdA e possono presentare al CdA anche conclusioni aperte e problematiche, a seguito della dettagliata analisi delle questioni.

**Art. 7**

**Modifiche al Regolamento**

1. Le modifiche al presente Regolamento sono deliberate dal CdA ai sensi dell’art. 7 c. 6 lett. a) del D.P.R. 28.02.2003, con maggioranza assoluta.

**Roma, 30 novembre 2021**